

CITTA' DI MOLFETTA

PROVINCIA DI BARI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 182

del 6.5.2004

O G G E T T O

TAR Puglia-Bari. De Palma Santolo c/ Comune di Molfetta. Ricorso n.1392/03, proposto per l'annullamento della ingiunzione di pagamento oneri di urbanizzazione afferenti il "Lotto 10" del P.R.G.C. Proposta transattiva.

L'anno duemilaquattro, il giorno sei del mese di maggio nella Casa Comunale, legalmente convocata, si è riunita la Giunta comunale nelle persone dei Signori:

Sig.	MINERVINI	Tommaso	- SINDACO	- Presente
Dott.	MAGARELLI	Mauro G.ppe	- ASSESSORE	- Presente
Sig.	VISAGGIO	Francesco	- ASSESSORE	- Presente
Dott.	BRATTOLI	Mauro	- ASSESSORE	- Assente
Avv.	UVA	Pietro	- ASSESSORE	- Presente
Dott.	ANCONA	Antonio	- ASSESSORE	- Assente
Dott.	TAMMACCO	Saverio	- ASSESSORE	- Presente
Sig.	SOLIMINI	Maurizio	- ASSESSORE	- Presente
Dott.	MEZZINA	Maria	- ASSESSORE	- Presente
Sig.	NAPPI	Francesco S.	- ASSESSORE	- Assente
Sig.	MANGIARANO	Francesco	- ASSESSORE	- Presente

Presiede: **Tommaso Minervini – Sindaco**

Vi è l'assistenza del **Segretario Generale Suppl., dott. Vincenzo De Michele.**

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Pubblicata il 14.5.2004

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- Con propria delibera n.377 del 01.10.2003, esecutiva per legge, La G.C. affidava il patrocinio all'Avv. Nicolò Mastropasqua per la rappresentanza nel giudizio amministrativo (ricorso n.1392/03) proposto dinanzi al TAR Puglia – Bari – dal Sig. De Palma Santolo per l'annullamento, previa sospensiva, della ingiunzione di pagamento prot. n.37498 del 08.08.2003, a mezzo della quale la P.A., avvalendosi del procedimento di cui all'art. 2, comma II, del D.R. n.639/1910 ha ingiunto il pagamento della somma di € 49.492,49, oltre interessi dalla messa in mora sino al soddisfo a titolo di oneri di urbanizzazione secondaria, ed alla SAI Fondiaria Assicurazioni il pagamento in solido con il Sig. De Palma e fino alla concorrenza di € 9.900,48, in forza della polizza fidejussoria da quest'ultimo rilasciata in favore del Comune;
 - La II Sez. del TAR Puglia – Bari – con ordinanza n.732,2003 emessa nella Camera di Consiglio del 17.10.2003, ha accolto l'istanza cautelare, nei limiti in motivazione, ovvero “appare ragionevole determinare l'importo nella misura di cui alla polizza maggiorata d'interessi secondo gli indici vigenti nelle scansioni temporali a far tempo dal 1989 sino alla data del soddisfo”;
 - Con propria delibera n.22 del 29.01.2004 la G.C. stabiliva di proporre appello dinanzi al Consiglio di Stato per l'annullamento e la riforma della indicata ordinanza, affidando il patrocinio al Prof. Francesco Paparella, mandato poi sospeso alla luce del positivo orientamento del TAR su analoghe controversie;
 - Nelle more l'attore ha avanzato una proposta transattiva (bozza di scrittura privata) che concerne il pagamento della somma prevista nella convenzione stipulata per atto del notaio Ancona rep. 9802 del 6.10.88 (€9.900,48) gravata di interessi a decorrere dal 6.5.94 (indicata quale data di messa in mora) sino al 5.4.2004 per € 5.138,22, pari a complessivi € 15.038,70;
 - E' parere dell'Avv. Mastropasqua che la suindicata proposta (anche se riduttiva rispetto al disposto dell'ordinanza di sospensione del Tar che ha disposto il pagamento degli interessi legali a decorrere dalla data del 7.10.1989, sviluppando così un onere - capitale+interessi - a carico del De Palma pari ad € 18.982,61) sia accoglibile, apparendo insidiosa la presente controversia contrariamente alla gran parte di vicende giudiziarie parallele inerenti il lotto 10, essendo stata impugnata anche la nota del Dirigente del Settore Territorio n.293/2003, atto presupposto dell'ordinanza ingiunzione di pagamento, al fine di evitare che il TAR si esprima nel merito della vicenda con rischio di perdite economiche ben più congrue per l'Ente;
 - Ritenuto, recependo il parere espresso dall'Avv. Mastropasqua, di approvare la transazione della controversia instaurata da De Palma Santolo dinanzi al TAR Puglia, approvandone l'importo nell'ammontare di € 15.038,70 da erogarsi in favore dell'Ente in unica soluzione entro sette giorni dalla stipula;
 - Acquisito il parere favorevole ai sensi dell'art.49, comma 1° del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lvo 18.08.2000, n.267, per quanto di competenza, solo dal Responsabile f.f. dell'Unità Autonoma Affari Legali sulla regolarità tecnica in quanto, sul presente provvedimento, non ha rilevanza il parere di regolarità contabile;
 - Visto il T.U. EE.LL. approvato con D.L.vo 18.8.2000 n. 267;
 - Visto il vigente Statuto Comunale;
- Con voti unanimi favorevoli, espressi nei modi e termini di legge:

DELIBERA

- 1) per le ragioni di cui in narrativa, di approvare la transazione della controversia instaurata da De Palma Santolo dinanzi al TAR Puglia, approvandone l'importo nell'ammontare di € 15.038,70 da erogarsi in favore dell'Ente in unica soluzione entro sette giorni dalla stipula;

- 2) di compulsare l'Avv. Nicolò Mastropasqua a formalizzare la detta transazione con la controparte.
- 3) di demandare al Sindaco la sottoscrizione della stipulanda transazione.
- 4) di dare atto che, ai sensi dell'art.9 del Regolamento Comunale, approvato dal C.C. con delibera n.168 del 13.11.1996, responsabile del presente procedimento è il Dr. Pasquale la Forgia.
- 5) di trasmettere la presente deliberazione all'Ufficio Legale per gli ulteriori adempimenti di rito.